

naio 1980 n. 9, dalla L.R. 5 febbraio 1982 n. 8 e dalla L.R. 27 gennaio 1983 n. 7, relativo alla efficacia delle misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, è prorogato fino al 31 dicembre 1985.

Art. 2

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 febbraio 1985

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1984 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 6 febbraio 1985 prot. n. 21302/1826).

**LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1985, n. 10**

**Distacco del rione San Pietro dal comune di Cuasso al Monte e relativa aggregazione al comune di Porto Ceresio.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

1) Il Rione denominato «San Pietro» è distaccato dal Comune di Cuasso al Monte (Va) ed aggregato al Comune di Porto Ceresio secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa dei confini annesse alla presente legge.

Art. 2

1) I rapporti patrimoniali ed economico finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dall'Amministrazione Provinciale di Varese, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973 n. 52.

Art. 3

1) L'Amministrazione comunale di Porto Ceresio provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio Comune, estendendo la pianificazione alla nuova area annessa.

Art. 4

1) Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 2 si provvederà con atto deliberativo della Giunta regionale ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973 n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a «Rimborso alle Province ed ai Comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali», annualmente iscritto tra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 febbraio 1985

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1984 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 6 febbraio 1985 prot. n. 20402/1827).

**RELAZIONE DESCRITTIVA DEI NUOVI CONFINI**

Le variazioni delle circoscrizioni comunali di Cuasso al Monte e Porto Ceresio di cui alla presente legge riguardano la porzione di territorio qui di seguito specificata.

L'area comprende tutto il territorio denominato «Rione San Pietro» del Comune di Cuasso al Monte che viene aggregato al Comune di Porto Ceresio.

Il nuovo confine di Porto Ceresio si configura come segue:

— Partendo da Est vi è il fiume Bollettaccia che segna naturalmente il confine tra il Comune di Porto Ceresio ed il Comune di Besano;

— Ad Ovest il fiume Bolletta che segna naturalmente il confine tra il Comune di Cuasso al Monte e Porto Ceresio;

— A Sud i due fiumi si uniscono racchiudendo così l'area compresa fra i due corsi d'acqua che viene aggregata al Comune di Porto Ceresio;

— Il lato Nord era la linea di confine tra i Comuni di Cuasso al Monte e Porto Ceresio.

(segue cartina)

Progetto della nuova delimitazione territoriale fra il Comune di Cuasso al Monte ed il Comune di Porto Ceresio per l' aggregazione del Rione San Pietro di Cuasso al Comune di Porto Ceresio.

